

Edizione di giovedì 15 novembre 2018

REDDITO IMPRESA E IRAP

Tassazione sostitutiva al 20%: alcune considerazioni

di **Fabio Garrini**

ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche: quale data indicare?

di **Lucia Recchioni**

IVA

Modello TR integrabile fino al 30 aprile

di **Alessandro Bonuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli errori sulla competenza economica: la disciplina sanzionatoria

di **Cristoforo Florio**

DIRITTO SOCIETARIO

L'amministrazione delle società semplici

di **EVOLUTION**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Tassazione sostitutiva al 20%: alcune considerazioni

di **Fabio Garrini**

Il provvedimento più atteso e commentato contenuto nella bozza di **disegno di Legge di bilancio per il 2019** è il primo passo della *flat tax*, che per la verità si palesa come un ampliamento del **regime forfettario**; va comunque segnalato che in tale provvedimento è già previsto il **secondo step**, che entrerà in vigore dal **1 gennaio 2020**, disciplinato all'**articolo 6** e rubricato ***"Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni"***.

Consci del fatto che la prima necessità è risolvere i problemi impellenti e altrettanto consapevoli del fatto che un anno in ambito fiscale è un periodo lunghissimo durante il quale i provvedimenti vengono spesso stravolti, pare comunque utile segnalare le **caratteristiche principali di tale istituto**, al fine di poter fare qualche **valutazione prospettica** sulle posizioni dei clienti di studio.

La cedolare al 20% per imprese e professionisti

Tale istituto, che permette di tassare il reddito in via sostitutiva ad Irpef, relative addizionali ed Irap nella misura fissa del 20%, si pone in **posizione contigua al regime forfettario**, visto che l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente deve essere compreso tra euro 65.001 ed euro 100.000.

Pertanto:

- tale regime non può essere scelto da chi consegue un **fatturato inferiore a tale soglia** (che quindi potrà accedere al **solo regime forfettario**, in alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito);
- i soggetti che realizzano un fatturato compreso nel *range* 001 – 100.000 **"possono"** applicare la tassazione fissa al 20%, il che significa che sono pienamente liberi di continuare con l'ordinario prelievo Irpef.

Il fatto che si tratti di un regime contiguo a quello forfettario è provato anche dal fatto che sono previste le **medesime cause di esclusione** già previste all'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), che potremmo riassumere nel fatto di non utilizzare regimi speciali, essere residenti, non effettuare cessioni di fabbricati o auto, non partecipare in società, non svolgere l'attività nei confronti di soggetti che in passato sono stati datori di lavoro.

Come il **regime forfettario**, le operazioni poste in essere sono **fuori dal campo di applicazione dell'Iva** (con correlato **divieto di detrazione** dell'imposta assolta sugli acquisti) e non subiscono

ritenuta, né rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (seppure con la necessità di indicare in dichiarazione le generalità dei percipienti)

Le **analogie**, però, si fermano qui.

La prima **differenza** di ordine operativo risiede **nell'assoggettamento agli obblighi di fatturazione elettronica**: a differenza dei forfettari che sono autorizzati a continuare ad emettere le fatture in modalità "analogica", questo regime obbliga alle modalità di fatturazione previste per i contribuenti in regime ordinario.

Inoltre **la determinazione del reddito non è forfettaria, ma analitica**: l'articolo 6, comma 1, prevede infatti che l'imposta sostitutiva del 20% debba applicarsi *"al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari"*.

Per tali soggetti viene quindi meno la semplificazione amministrativa riconosciuta al regime forfettario consistente nella necessità di monitorare esclusivamente le operazioni attive, potendo tralasciare quelle passive (salvo l'onere di fornire taluni dati nel quadro RS della dichiarazione dei redditi); il nuovo istituto obbliga invece i contribuenti alla **tenuta di una normale contabilità**, con una determinazione del reddito che risulta differenziato tra imprese e professionisti.

Va però proposta un'ulteriore considerazione: mentre il primo *step* della *flat tax* è un allargamento del regime forfettario, con la conseguenza che risultano applicabili tutte le previsioni contenute nella **L. 190/2014**, **questo secondo step è un regime autonomo, con regole specifiche**.

Nell'**articolo 6** del DDL di bilancio **non è contenuta alcuna previsione circa la possibilità di dedurre dal reddito i contribuenti previdenziali**, come invece è consentito ai forfettari ai sensi dell'[articolo 1, comma 64, L. 190/2014](#); considerando che al nuovo istituto accederanno soggetti con redditi presumibilmente elevati (affinché la sostitutiva fissa al 20% risulti effettivamente conveniente), il fatto di **perdere la deduzione dei contribuenti previdenziali renderebbe tale regime quasi sempre non conveniente**.

Pare lecito affermare che tale mancata previsione sia da intendersi come mera dimenticanza, che **dovrà essere corretta, pena rendere del tutto inapplicabile il nuovo istituto**.



ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche: quale data indicare?

di **Lucia Recchioni**

A seguito delle novità introdotte con il **D.L. 119/2018**, nel **primo semestre 2019** la **fattura elettronica** potrà essere emessa entro **il termine di effettuazione della liquidazione periodica** dell'imposta sul valore aggiunto, **senza applicazione di alcuna sanzione**. La sanzione sarà invece **ridotta dell'80%** nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo.

Pertanto, a fronte di una consegna di beni avvenuta il **5 gennaio 2019**, il contribuente mensile potrà emettere la fattura elettronica, ad esempio, il **15 febbraio 2019**.

Quale data dovrà indicare il contribuente nella fattura? Il 5 gennaio o il 15 febbraio?

Dal 1° luglio 2019 è previsto che debba essere obbligatoriamente indicata in fattura la **data di effettuazione dell'operazione**, se diversa dalla data di emissione della fattura stessa; tale previsione, però, non riguarderà le fatture emesse nel **primo semestre dell'anno**, con riferimento alle quali, quindi, la data da indicare obbligatoriamente è **una**.

Si potrebbe quindi ritenere che la data da indicare sia soltanto quella di **effettuazione dell'operazione**. Il motivo di tale interpretazione è semplice: mentre la **data di trasmissione** può essere facilmente individuata, essendo tracciata dal Sdi, la **data di effettuazione** dell'operazione deve essere necessariamente indicata dal contribuente per essere nota al Fisco.

L'**interpretazione** appena esposta, sebbene condivisibile, si **scontra** però con la formulazione letterale dell'[articolo 11 D.L. 119/2018](#).

La disposizione di legge, infatti, prevede, solo a decorrere dal **1° luglio 2019**, l'indicazione in fattura della **data in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi**, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

L'introduzione della **lettera g-bis)** all'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) porta quindi a ritenere che l'attuale **lettera a)**, prescrivendo l'indicazione della **"data di emissione"** debba essere correttamente interpretata come **"data di trasmissione della fattura"**.

Pertanto, tornando al nostro esempio, il contribuente dovrà indicare nel corpo della fattura la data del **15 febbraio** e non quella del **5 gennaio 2019**.

Purtuttavia, la data da tenere a mente per la corretta liquidazione dell'Iva è quella del **5 gennaio**, dovendo appunto l'Iva a debito confluire nella liquidazione dell'**Iva del mese in cui è effettuata l'operazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Modello TR integrabile fino al 30 aprile

di **Alessandro Bonuzzi**

L'**integrazione/rettifica** del **modello Iva TR** è possibile fino al **30 aprile di ogni anno**, o comunque entro il diverso termine di **scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale**.

Lo ha chiarito la [risoluzione AdE 82/E/2018](#) di ieri a seguito di un parere richiesto da un ordine locale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

È noto che l'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) prevede la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, il **rimborso del credito Iva** in relazione a periodi inferiori all'anno (cd. "**rimborso infrannuale**").

Le **istanze di rimborso e di compensazione** delle eccedenze di credito Iva infrannuale, di importo superiore ad **2.582,28 euro**, devono essere **presentate telematicamente utilizzando il modello Iva TR**.

Sebbene non sia possibile presentare un'istanza integrativa al fine di **correggere** errori nei valori indicati nell'originario modello TR, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 99/E/2014](#), ha precisato che il contribuente può però **rettificare** l'istanza per modificare la **scelta effettuata in ordine all'utilizzo dell'eccedenza Iva infrannuale (rimborso o compensazione)**.

Pertanto, nell'occasione è stato altresì chiarito che l'integrativa può essere presentata anche una volta decorso il termine per la presentazione del modello TR, ponendo quale limite temporale la data in cui viene "**effettivamente**" **trasmessa la dichiarazione Iva annuale**. Ciò sulla base del fatto che nell'ordinamento non è contenuta alcuna norma che sancisca il principio dell'**immodificabilità** della scelta operata dal contribuente con la presentazione del **modello TR**.

Successivamente, la [circolare 35/E/2015](#), oltre a ribadire quanto precisato nella [risoluzione 99/E/2014](#), ha affermato che il mutamento di destinazione può avvenire a **condizione** che non sia già stato **disposto il rimborso o compensato il credito**.

Per effetto dell'entrata in vigore della **Legge 96/2017**, di conversione del **D.L. 50/2017** (cd. "**Manovra correttiva**"), che ha esteso la disciplina del visto di conformità anche alle compensazioni dei crediti Iva derivanti dalle istanze telematiche trimestrali, l'Agenzia è tornata ad occuparsi del tema con la [risoluzione 103/E/2017](#). Nella circostanza è stata chiarita la possibilità di presentare un **modello TR integrativo** al fine di apporre, successivamente, il **visto di conformità** e consentire, quindi, la compensazione orizzontale del credito.

Ebbene, la [risoluzione 82/E/2018](#) di ieri amplia ulteriormente il margine di manovra consentendo la **presentazione del modello TR integrativo fino alla scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale** (30 aprile di ogni anno).

L'integrativa resta comunque possibile solo per modificare elementi che non incidono sull'ammontare del credito infrannuale. Rientrano in tali ipotesi, oltre che i casi già menzionati (apposizione del visto di conformità e mutamento della destinazione del credito), anche la **richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria e l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali**.

Peraltro, in tale evenienze, la risoluzione in commento afferma altresì che **non è necessario presentare una dichiarazione annuale Iva "correttiva nei termini"**, atteso che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale.

Infine, il documento precisa che l'unica ipotesi modificativa che potrebbe avere effetti sul piano **sanzionatorio** è quella relativa all'apposizione del visto di conformità ([articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#)), laddove si fosse proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in **carenza del visto**.



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli errori sulla competenza economica: la disciplina sanzionatoria

di **Cristoforo Florio**

Il principio della “**competenza economica**” costituisce uno dei **postulati generali** che devono essere rispettati nella predisposizione del bilancio, indipendentemente dal fatto che si tratti di bilancio ordinario ([articolo 2423 cod. civ.](#)), abbreviato ([articolo 2435-bis cod. civ.](#)) o delle c.d. “micro-imprese” ([articolo 2435-ter cod. civ.](#)). La sua violazione è suscettibile di generare, oltre che problematiche di matrice civilistica, un'**irregolarità nella dichiarazione annuale dei redditi**, con aspetti sanzionatori di natura tributaria che non sempre sono di entità trascurabile e che saranno pertanto oggetto di analisi nel prosieguo.

Sul piano civilistico, l'[articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, cod. civ.](#) stabilisce che, nella redazione del bilancio, “(...) *si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento* (...)”. Inoltre, la richiamata norma prevede che “(...) *si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo* (...)” (**comma 1, n. 4**).

Sul punto, l'**Oic 11** ha chiarito che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'**esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono** e non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti. Inoltre, il predetto principio contabile articola il tema della “competenza economica”, **distinguendo i profili relativi ai ricavi da quelli relativi ai costi**.

I primi (**ricavi**) sono di competenza dell'esercizio quando – come regola generale – si verificano le seguenti due condizioni:

1. **il processo produttivo del bene o servizio è stato completato;**
2. **lo scambio è già avvenuto, con un passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà.**

I secondi (**costi**) devono essere **correlati con i ricavi dell'esercizio**, al fine di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi (sia certi che presunti).

La richiamata **correlazione** si realizza:

1. per **associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi** (si pensi, ad es., ad una provvigione attiva a fronte della quale occorre corrispondere la correlata provvigione passiva);
2. per **ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale** su base razionale e sistematica (si

- pensi, ad es., agli ammortamenti);
3. per **imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio** o perché associati al tempo o **perché sia venuta meno l'utilità** o la funzionalità del costo (si pensi al sostenimento di spese di cancelleria, non aventi utilità pluriennale, piuttosto che alle spese di manutenzione straordinaria su beni condotti in locazione, capitalizzate in precedenti esercizi ma da stornare interamente nel conto economico dell'esercizio in cui si è verificata la risoluzione anticipata del contratto di locazione sottostante).

Il principio della "competenza economica" è **noto anche al legislatore tributario**; l'**articolo 109, comma 1, Tuir** stabilisce, infatti, che *"(...) i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi (...) concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza (...)"*, fatta eccezione per specifiche componenti reddituali per le quali viene prevista un'imputazione a periodo sulla base di criteri diversi previsti da parte di singole norme del Tuir.

Dal momento che, in base all'[articolo 83 Tuir](#), il reddito fiscale è determinato **partendo dall'utile o dalla perdita risultante dal conto economico** (cui vanno apportate le variazioni fiscali previste dalle norme del TUIR stesso), l'imputazione a periodo di un componente positivo o negativo di reddito nel bilancio **impatterà direttamente sul reddito fiscale**; pertanto, una violazione del principio di competenza economica, determinerà inevitabilmente **un'infedeltà dichiarativa**. Si pensi, ad esempio, all'imputazione per errore di un ricavo di competenza dell'esercizio 2018 nel successivo esercizio 2019 (**caso "A"**); in tale ipotesi e a parità di altre condizioni, il reddito fiscale 2018 sarà di importo inferiore al reddito fiscale 2019. Oppure si pensi ancora all'imputazione nell'esercizio 2019 di un costo che era di competenza del 2018 (**caso "B"**); in tale caso e sempre ragionando a parità di altre condizioni, il reddito fiscale 2018 sarà di importo superiore al reddito fiscale 2019.

Nel **caso A** va evidenziato che, in base a quanto disposto dall'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2018 sarà passibile, successivamente al decorso dei 90 giorni dalla scadenza del termine della sua presentazione, della **sanzione per infedele dichiarazione** compresa **tra il 90% e il 180% della maggiore imposta** che sarebbe stata dovuta a seguito della corretta imputazione per competenza del ricavo.

Nel **caso B**, invece, sarà passibile della medesima sanzione la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2019, a fronte della maggiore imposta che sarebbe stata dovuta a seguito della corretta imputazione per competenza del costo. Il tutto, naturalmente, fermo restando il diritto del contribuente ad avvalersi del **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#) nonché a presentare le **dichiarazioni integrative a favore** per le annualità 2019 (caso A) e 2018 (caso B).

Il successivo **comma 4** dispone, tuttavia, che la predetta sanzione è **ridotta di un terzo** (quindi diviene compresa tra il 60% e il 120%) quando la maggiore imposta accertata sia complessivamente **inferiore al 3% dell'imposta** (la soglia percentuale viene individuata come rapporto tra imposta accertata e imposta dichiarata) e comunque **complessivamente inferiore a**

euro 30.000. Inoltre, la riduzione di un terzo della sanzione si applica anche quando l'infedeltà dichiarativa scaturisce da un **errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito**, sempre che il **componente positivo** abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente (per i componenti negativi, invece, non ci sono limitazioni, nel senso che basterà solo verificare che il medesimo componente **non sia stato dedotto più volte in esercizi diversi**). Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con [risoluzione 131/E/2017](#), ha chiarito che *"(...) le riduzioni in esame possono essere applicate solo in sede di accertamento, con la conseguenza che il contribuente non può tenerne autonomamente conto per determinare la sanzione in caso di ravvedimento operoso (...)".*

Il **comma 4** chiude stabilendo, infine, che *"(...) se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250 (...)".* Sul concetto di "danno per l'Erario" la disposizione, però, non fornisce dei criteri identificativi dello stesso; la **relazione illustrativa al D.Lgs. 158/2015** ha avuto modo di precisare che *"(...) si tratta esclusivamente delle ipotesi in cui l'anticipazione o la posticipazione dell'elemento reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente (...)",* sembrando tuttavia dare rilievo più al vantaggio conseguito dal contribuente che non alla verifica della sussistenza del "danno erariale".

Sul punto si segnala la interessante e recente **sentenza della CTP Bergamo (sentenza n. 334 del 19.06.2017)** con la quale i giudici si sono pronunciati sui costi imputati in un esercizio successivo a quello di competenza; al riguardo la Commissione ha chiarito che, ai fini del regime sanzionatorio in esame, *"(...) il legislatore ha inteso promuovere una visione del rapporto tributario di tipo diacronico, obbligando ad estendere la disamina ad esercizi diversi da quello cui si riferisce l'accertamento (...)";* pertanto, non sussisterebbe **"danno erariale"** quando, ad esempio, un **costo** sia imputato in un **esercizio successivo** a quello di competenza, in quanto se è vero che nell'esercizio X+1 il contribuente è tenuto a corrispondere una maggiore imposta (in conseguenza dell'errata imputazione del costo all'esercizio X+1) è anche vero che nell'esercizio X il contribuente stesso ha diritto a richiedere il rimborso della maggiore imposta indebitamente versata (in conseguenza della mancata imputazione dello stesso costo all'esercizio X), venendosi così a "compensare" integralmente la partita di debito/credito verso l'Erario.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

L'amministrazione delle società semplici

di **EVOLUTION**



L'amministrazione della società semplice, ossia l'attività di gestione dell'impresa, compete generalmente a tutti i soci disgiuntamente dagli altri, ma nel contratto sociale è possibile prevedere l'amministrazione congiuntiva o comunque che la gestione societaria sia affidata solamente ad una parte della compagine sociale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Societario", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta uno strumento utile per approfondire la figura dell'amministratore nelle società semplici.

L'amministrazione di una società è l'attività di gestione di un'impresa, ossia il compimento degli atti finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

Per le società semplici, in assenza di specifiche disposizioni nel contratto sociale, i **soci** rivestono anche la qualifica di **amministratori**, acquisendo ai sensi [dell'articolo 2266, cod. civ.](#), la **rappresentanza della società** che si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Ciò significa che per le operazioni compiute dagli amministratori in nome e per conto della società, risponde la società medesima ([articolo 1388, cod. civ.](#)); tuttavia, se espressamente previsto dai soci, la rappresentanza può anche essere affidata a terzi. Considerato, poi che la costituzione della società semplice è caratterizzata da pubblicità-notizia, coloro che intrattengono rapporti con la società possono richiedere ai rappresentanti dell'ente di dimostrare il conferimento di tale potere, mostrando, ad esempio, l'atto con cui quest'ultimo è stato conferito.

L'amministrazione della società semplice può essere disgiuntiva o congiuntiva. Se non diversamente previsto, **il modello di amministrazione che opera in automatico è quello disgiuntivo**, in quanto [l'articolo 2257, cod. civ.](#), sancisce che l'amministrazione delle società compete:

- a tutti i soci, senza che siano poste in essere formalità, e
- disgiuntamente.

Pertanto, ogni amministratore può operare in nome della società senza chiedere il consenso degli altri soci e senza la necessità di informarli.

Per tutelare l'interesse societario, è comunque prevista la **possibilità dei soci-amministratori di opporsi prima del compimento dell'operazione**, lasciando la decisione alla maggioranza, calcolata non per testa, ma secondo la partecipazione agli utili.

C'è inoltre la **possibilità di affidare l'amministrazione della società solo ad una parte dei soci**, oppure di **richiedere l'amministrazione congiuntiva** e, in questo caso, sarà necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali ex articolo 2258 cod. civ. In alternativa, è possibile stabilire che le decisioni gestionali siano prese a maggioranza, calcolata in base alla quota di partecipazione agli utili.

Per quanto riguarda la **nomina**, si ritiene che occorra l'**unanimità dei soci**, calcolata per testa e non per quota di partecipazione al capitale, sempreché il contratto sociale non disponga in senso contrario. Inoltre, la nomina può avvenire al momento della **stipulazione del contratto sociale oppure** in secondo momento, con la **redazione di un atto separato**, ai sensi dell'[articolo 2259, cod. civ.](#)

Infine, passando ad analizzare i diritti e i doveri, l'[articolo 2260, cod. civ.](#) sancisce per gli **amministratori** i seguenti specifici **obblighi**:

- informare i soci non amministratori in merito agli affari sociali, qualora ne facciano richiesta;
- consentire ai soci non amministratori di consultare i documenti relativi all'amministrazione;
- predisporre e presentare annualmente ai soci non amministratori il rendiconto delle operazioni sociali. Il termine annuale è previsto quando la società dura più di questo termine, ma può essere comunque disposta una diversa scadenza.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >